

(N. 1891)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLASSARA, MERZARIO, ANGELIN, ANTONIAZZI, ARGIROFFI, BELLINZONA, BERTONE, BONDI, CAZZATO, CIACCI, FELICETTI, FRAGASSI, GROSSI, LA PORTA, MIANA, POLLIDORO, ROSSANDA e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1982

Norme per l'omologazione, ai fini prevenzionali, di macchine, impianti, attrezzature e mezzi personali di protezione e per i relativi controlli di conformità.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 dicembre 1978, n. 833: « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », all'articolo 24 reca: « Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, con il concerto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni

della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;

2) prevedere l'emaneazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dall'esperienza diretta dei lavoratori;

3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;

4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;

5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di se-

guire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

6) stabilire:

a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extralavorativo, anche domestico;

b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);

7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;

8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;

9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;

11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti,

sino all'eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;

13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;

14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, anche in relazione alla locazione degli impianti;

15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;

16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;

17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni, al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

18) definire, per quanto concerne le omologazioni:

a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;

b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;

c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili ».

Abbiamo riportato il testo integrale dell'articolo 24 della legge n. 833 del 1978 per richiamare la contestualità e l'ampiezza del disegno riformatore della legge di riforma sanitaria nel campo della prevenzione.

A oltre due anni dal termine previsto, il Governo non ha esercitato la delega legislativa conferitagli, e a nostro avviso ciò rappresenta un'omissione ed un intralcio alla applicazione della riforma sanitaria, che si unisce ad altri ritardi che investono aspetti fondamentali del progetto riformatore.

Omissioni e responsabilità governative ancora più gravi dal momento che il principio ispiratore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e l'intero impianto legislativo trovava nella prevenzione il suo valore fondamentale come si evince dal dibattito svoltosi al Senato nel dicembre del 1978 (*).

(*) « Abbiamo assistito ad un costante regresso nel tempo delle malattie di origine microbica mentre è un dato, ampiamente confermato, l'aumento delle malattie più direttamente collegabili con le condizioni di vita e di lavoro.

Ne deriva, indifferibile, la necessità di rendere norma positiva ciò che è andato maturando nella coscienza del Paese: la necessità cioè di agire alla radice attuando la "prevenzione" come fattore fondamentale della società per la tutela della salute.

In Italia abbiamo dei tristi e costosi primati negativi in questo campo: ogni giorno 13 infortu-

Una causa determinante del disimpegno dell'Esecutivo è da individuare nella problematica dell'omologazione per fini preventivi; problematica che non poco rilievo ha avuto nei ripetuti decreti di rinvio del trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni esercitate dall'ENPI, dall'ANCC e dagli ispettorati del lavoro.

Con il nostro disegno di legge noi proponiamo un provvedimento legislativo-stralcio rispetto alla più complessiva problematica riguardante il previsto testo unico in materia di prevenzione e sicurezza che è richiesto dal riportato articolo 24 della legge n. 833 del 1978; provvedimento-stralcio che si propone di accelerare la soluzione della problematica omologativa.

Pare anzitutto di fondamentale importanza definire subito a quale tipo di omologazione è finalizzata la legge di riforma sanitaria, perchè il nostro disegno di legge intende ad essa pienamente adeguarsi.

Non vi è dubbio che si tratta di omologazione per fini preventivi; quel tipo cioè di omologazione compresa tra le materie che avrebbe dovuto disciplinare il testo unico *ex* articolo 24 della legge n. 833 del 1978.

Nel nostro disegno di legge si afferma con estrema chiarezza che, pur essendo fuori discussione le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine ad attività omologative per fini industriali (per esempio, risparmio energetico o *standards* qualitativi dei prodotti, ec-

ni mortali, 250 lesioni gravi ed invalidanti, 25.000 infortuni leggeri. Considerando un milione e 146.000 infortuni nel settore industriale (di cui 1.862 mortali), 200.000 in agricoltura (di cui 827 mortali), registriamo in un anno un milione e 342 infortuni e 2.879 episodi mortali. Abbiamo qualche cosa come 171 infortuni ogni ora! In soli dieci anni le pensioni per invalidità permanente e malattie professionali sono passate da 450.000 a 726.000.

Anche se non volessimo contare il danno incalcolabile prodotto sugli ambienti di vita e di lavoro degli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo, queste cifre dimostrano da sole che stiamo pagando alla mancanza di prevenzione un prezzo economico e umano assolutamente intollerabile per un paese civile». (G. MERZARIO: *Relazione di maggioranza legge n. 833*).

cetera), l'omologazione a fini prevenzionali non può essere considerata un momento separato ed autonomo della più generale attività di prevenzione. L'attività di omologazione per fini prevenzionali costituisce invece un momento qualificante della più complessa attività di prevenzione in quanto sancisce, con apposita normativa tecnica e mediante la definizione precisa delle responsabilità dei soggetti coinvolti, l'esigenza di assumere come vincolante il parametro della sicurezza nel momento stesso della progettazione di una macchina e della sua immissione nel processo produttivo.

Interpretazioni parziali o distorte della legge n. 833 del 1978 vorrebbero affermare che l'omologazione per fini prevenzionali e di sicurezza contrasta con gli interessi della produzione industriale; e in conseguenza di tale assunto si vorrebbe privare il Servizio sanitario nazionale della funzione di omologazione.

A questo proposito vi è certamente la necessità di perseguire l'obiettivo della compatibilità tra le ragioni dello sviluppo produttivo e quelle della sicurezza. Epperò noi riteniamo che l'esigenza della tutela della salute non può che porsi come prioritaria; che la legge n. 833 del 1978 non esclude affatto le necessarie attenzioni alla produzione; che peraltro l'intervento omologativo prevenzionale, assunto come prioritario, deve essere autonomamente elaborato e sottratto a qualsiasi condizionamento estraneo alla sicurezza, mentre ad esso dovranno essere subordinate altre pur importanti procedure di tipo omologativo. Questa è l'impostazione coerente con la « filosofia » della legge di riforma sanitaria.

Il carattere di necessaria autonomia delle norme di sicurezza trova ancora una particolare motivazione nel fatto che esse definiscono le soglie minime di sicurezza.

L'attività di omologazione per fini prevenzionali deve, a nostro avviso, inoltre, essere contestuale e inserita in tutta l'attività del Servizio sanitario nazionale, e pertanto non porsi in separatezza rispetto alle competenze delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale; basti pensare alle competenze di cui all'articolo 20 della legge

n. 833 del 1978: collaudi, controlli, verifiche periodiche, controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi; competenze di indiscussa titolarità delle unità sanitarie locali.

Una separazione tra il momento omologativo a monte e quello successivo di controllo e di verifica sarebbe estremamente dannosa data la specificità e l'unitarietà esistente fra progetto produttivo e situazione territoriale o ambientale in cui esso si colloca.

L'attività di omologazione per fini prevenzionali non deve poi configurarsi come momento separato dalla più generale attività di prevenzione.

Proprio perchè sancisce con un'apposita normativa tecnica le condizioni predeterminate per la rimozione del rischio obiettivo e potenziale di una macchina, l'attività di omologazione necessita, per la sua efficacia e validazione, di un sistematico aggiornamento degli elementi di conoscenza e delle esperienze che si acquisiscono solo in sede di controllo della macchina stessa, inserita in un reale processo produttivo.

Ciò significa che l'omologazione di sicurezza non può essere intesa come una sommatoria di atti tecnici a sè stanti, ma come un insieme di procedure tecniche ed amministrative, come un processo di acquisizione di conoscenze e di esperienze che concorrono all'elaborazione ed aggiornamento delle norme stesse.

Se infatti l'atto omologativo da un punto di vista giuridico si configura come un'attestazione di conformità rispetto a norme predeterminate, come un insieme di procedure da cui scaturiscono comportamenti obbligati da parte dei produttori, da un punto di vista più complessivo, l'omologazione deve consentire di trasferire i criteri dell'individuazione e rimozione del rischio dalla specifica situazione di lavoro o di vita ad un livello di oggettività e di generalità (codificazione) tali da garantire tutta la collettività.

Occorre quindi più che mai, sul piano istituzionale, trovare « canali » di collegamento che garantiscano un flusso di informazioni e di esperienze, insostituibile per un'efficace attività di prevenzione, alla quale concorrano la professionalità degli ope-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratori del settore, delle forze imprenditoriali e l'esperienza diretta dei lavoratori, in aderenza allo spirito della riforma sanitaria.

Ma tale collegamento non può realizzarsi con la creazione di un nuovo organismo « separato », estraneo al Servizio sanitario nazionale, bensì collocando tutto il sistema omologativo all'interno del Servizio sanitario nazionale, pur con le necessarie articolazioni funzionali e territoriali.

Questa è la direzione fondamentale verso cui si muove il nostro disegno di legge, di cui illustriamo i punti essenziali.

La nostra proposta specifica può riassumersi in cinque punti fondamentali. Questo almeno per quanto riguarda l'articolazione a livello funzionale e territoriale, trascurando aspetti più di dettaglio.

1) La collocazione dell'attività omologativa per fini prevenzionali deve avvenire all'interno del Servizio sanitario nazionale.

2) Per indiscutibili esigenze di uniformità e omogeneità di trattamento è necessario prevedere l'attribuzione agli organi centrali dello Stato dei compiti di emanazione di una normativa vincolante su tutto il territorio nazionale. Ci si riferisce in particolare all'adozione delle specifiche tecniche ed all'aggiornamento periodico degli elenchi dei prodotti da omologare ai fini della sicurezza. Il tipo di provvedimento proposto, al riguardo, è la decretazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

3) All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro devono essere attribuite le funzioni di elaborazione della normativa (coerentemente a quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 833 del 1978), così come allo stesso Istituto deve competere una più complessiva funzione di coordinamento e di raccordo con tutte le componenti interessate, a livello nazionale ed internazionale.

4) Alle unità sanitarie locali (ed in particolare a taluni presidi multizonali di prevenzione) devono essere attribuite le funzioni di tipo operativo e certificativo, non

dimenticando che con chiarezza la legge n. 833 del 1978, all'articolo 20, già attribuisce espressamente alle unità sanitarie locali medesimi compiti di « collaudo » e « verifica » di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati ed utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale. E ciò in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 della riforma sanitaria.

A questo fine la proposta da noi avanzata prevede — stante la titolarità delle funzioni statali (ex articolo 4 della legge n. 833 del 1978) — la delega amministrativa alle regioni con vincolo di subdelega ai comuni perchè le funzioni stesse siano esercitate dalle unità sanitarie locali a tal fine individuate dalle regioni stesse (si veda l'analogia con le altre materie oggetto di delega, ex articolo 7 della legge n. 833 del 1978).

5) È inoltre necessario, e il nostro disegno di legge si muove in questa direzione, dare il massimo spazio possibile alle forme autocertificative e più in generale a modalità di certificazione e di attestazione tendenti alla massima responsabilizzazione delle aziende produttrici.

Le modalità, le procedure più propriamente attestanti l'omologazione di sicurezza dovranno perciò essere circoscritte ai prodotti, macchine, eccetera, di maggiore potenziale pericolo. L'elencazione di tali prodotti e delle differenziate forme omologative dovranno peraltro essere determinate a livello centrale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) quale ulteriore garanzia di uniformità ed omogeneità sul piano nazionale.

Una possibile osservazione critica al nostro disegno di legge riguarda il vincolo posto dalla direttiva CEE 76/767 in materia di reciproco riconoscimento degli enti di collaudo di apparecchi a pressione.

Si solleva la questione secondo cui alcuni paesi europei potrebbero revocare gli accordi di reciprocità già esistenti con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione in ordine all'interscambio di manufatti nel settore degli apparecchi a pressione. A questo riguardo va ricordato che se in termini di interscambio con tutti i paesi il fattuo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rato delle esportazioni è certamente rilevante, rispetto però ai paesi firmatari degli accordi di reciprocità vigenti, tale interscambio è a noi sfavorevole. È quindi improbabile, impensabile, che tali accordi vengano revocati.

Tali rapporti hanno in realtà funzionato spesso in termini unidirezionali, costituendo talora vere e proprie forme sommerse di protezionismo a svantaggio dei prodotti italiani. In ogni caso non si vede perchè gli accordi di reciprocità dovrebbero essere revocati, essendo comunque un organo della pubblica amministrazione ad attestare la omologazione dei prodotti.

In realtà la fonte di tali preoccupazioni non è probabilmente di natura economica, ma da ricondurre ad un preteso atteggiamento di tipo « punitivo » da parte del Servizio sanitario nazionale nel suo insieme, nelle sue articolazioni istituzionali e territoriali, nei confronti dei produttori.

Nulla di tutto questo! Sempre che non si voglia « leggere » la centralità del fattore di sicurezza da noi proposta come una minaccia, un campanello d'allarme per situazioni di rischio incongrue e troppe volte tollerate, magari proprio per l'assenza di un preciso e organico quadro normativo di riferimento.

Ma al di là delle possibili obiezioni od osservazioni che possono essere avanzate nei confronti del nostro disegno di legge, vorremmo riconsiderare per un momento e ulteriormente chiarire — poichè si tratta di uno degli aspetti più delicati — come concretamente il nostro disegno di legge non eluda l'esigenza di garantire un momento di centralità capace di garantire uniformità di procedure e di trattamento.

Intanto si è detto che per i provvedimenti di maggiore rilevanza (quali sono da considerarsi senza dubbio l'identificazione dei prodotti da omologare per fini prevenzionali e l'emanazione delle relative specifiche tecniche), proprio perchè coinvolgenti una molteplicità di interessi e per esigenze di omogeneità sul piano nazionale, non può che essere con chiarezza rispettata una competenza diretta degli organi centrali dello Stato.

In particolare viene individuata nella decretazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri la soluzione più idonea per il formale recepimento nell'ordinamento giuridico della nuova disciplina omologativa che, peraltro, per non perdere di validità, dovrà potersi rapidamente adeguare ai continui momenti di evoluzione tecnologica.

Sempre a livello nazionale, in una collocazione centrale e nevralgica per tutto il processo omologativo, l'organo competente alla predisposizione della normativa tecnica sul piano sostanziale e procedurale è stato individuato — come si è detto — nell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

In particolare il comitato amministrativo di detto Istituto, per l'elaborazione e l'istruttoria tecnica dei propri atti, si dovrà avvalere di appositi comitati tecnici da costituirsi (per ciascuna categoria di prodotti) nell'ambito dello stesso Istituto, e dei quali dovranno essere chiamati a far parte anche esperti designati da altri organismi variamente interessati alla problematica omologativa (categorie dei produttori e degli utilizzatori, organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, ecc.).

I progetti delle specifiche tecniche in tal modo predisposti, prima della loro definitiva approvazione, dovrebbero essere sottoposti (quanto meno per alcune importanti categorie di prodotti) ad una fase di verifica sul campo, attraverso un'inchiesta pubblica, al fine di consentire l'eventuale recepimento di ogni utile contributo di idee e di esperienze, atto a migliorarne i contenuti e a rafforzarne la validità.

La stessa registrazione degli attestati omologativi, prevista a livello centrale dal nostro disegno di legge, deve ritenersi un ulteriore elemento atto a garantire, per tutto il territorio nazionale, condizioni essenziali di uniformità nelle procedure e parità di trattamento dei produttori e degli utilizzatori.

Nessuna volontà dunque di indebolire il momento centrale, essenziale per un corretto funzionamento del sistema prevenzio-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistico. Nessun salto nel buio, assegnando alle unità sanitarie locali competenze che queste ultime non sarebbero in grado di svolgere!

Certo il disegno di legge da noi proposto — accanto ad una reale volontà politica riformatrice — presuppone due condizioni essenziali:

1) l'effettiva attivazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei suoi organi istituzionali e dei suoi apparati tecnici;

2) l'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e degli ispettorati del lavoro.

Solo in tal modo, infatti, può realizzarsi una effettiva concentrazione all'interno del Servizio sanitario nazionale, delle funzioni omologative e di quelle più propriamente di controllo; funzioni che, pur essendo concettualmente ed operativamente differenziate, possono e debbono integrarsi in un

unitario e globale approccio al problema sicurezza.

Onorevoli senatori, il nostro disegno di legge, che assume in pieno le richieste delle regioni formulate nel convegno di Milano del 5 febbraio 1982, vuole innescare un reale movimento di uscita dall'attuale paralizzante situazione, che finisce per reinvestire non solo la problematica omologativa, ma tutto il sistema prevenzionistico nel nostro paese.

È necessario uscire dall'immobilismo, ridare fiducia e slancio alle migliaia di lavoratori che operano nel campo della prevenzione e, soprattutto, affrontare in modo adeguato la prevenzione dei quasi 1.500.000 infortuni sul lavoro che si verificano ogni anno nel nostro paese; un sistema prevenzionale in crisi, burocratico, accentrato, separato è esso pure in gran parte responsabile dell'alto numero di infortuni sul lavoro.

In conclusione, l'obiettivo sostanziale che ci proponiamo con il nostro disegno di legge è di elevare i livelli di sicurezza di chi lavora e di tutti i cittadini, attuando con pienezza la riforma sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

La presente legge detta norme in materia di omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione, al fine di assicurare condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In particolare vengono disciplinati obblighi e responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extralavorativo, anche domestico. Vengono altresì dettate norme per i controlli di conformità sui prodotti soggetti ad omologazione, nonchè per la vigilanza sul rispetto delle condizioni previste dalle relative specifiche tecniche.

Art. 2.

*(Competenze dello Stato,
delle regioni e dei comuni)*

Le funzioni amministrative concernenti la materia di cui alla presente legge sono di competenza dello Stato, che le esercita nei modi e con gli organi previsti dalla presente legge.

All'articolo 7, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunta la seguente lettera:

« f) accertamenti e certificazioni relativi all'omologazione per fini prevenzionali ».

Art. 3.

(Tipologia dei prodotti da sottoporre ad omologazione per fini prevenzionali)

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Consiglio sanitario nazionale, sono determinati gli elenchi dei prodotti da assoggettare ad omologazione ai fini prevenzionali, suddivisi in classi omogenee in relazione ai criteri di sicurezza ed ai relativi metodi determinati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla emanazione del primo elenco di prodotti da omologare.

Tali elenchi vengono aggiornati ogni sei mesi.

Art. 4.

(Inclusione negli elenchi a fini di omologazione per fini prevenzionali)

Hanno facoltà di proposta di inclusione e aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge:

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

gli organismi riconosciuti per la protezione dei consumatori;

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

l'Istituto superiore di sanità;

il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Sulle proposte di aggiornamento degli elenchi il comitato di cui all'articolo 5 della presente legge deve pronunciarsi entro novanta giorni, fatte salve eventuali proroghe per motivate esigenze di istruttoria tecnica. I proponenti hanno il diritto alla audizione nelle sedute in cui vengono discusse le rispettive proposte.

Art. 5.

(Compiti del comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza in materia di omologazione)

Il comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro formula le proposte relative a tutti gli atti di competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, in materia di omologazione per fini prevenzionali, ed assolve i compiti ad esso attribuiti dall'articolo 7 della presente legge.

Per l'istruttoria tecnica dei propri atti il comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si avvale in modo particolare degli appositi comitati tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, della presente legge.

Il comitato propone altresì i prodotti da omologare ai fini della sicurezza e le relative procedure tecniche ed amministrative.

Art. 6.

(Norme applicative)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono determinati:

a) *i criteri direttivi:*

per realizzare la partecipazione degli utilizzatori dei prodotti, degli acquirenti, dei progettisti e dei produttori, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli esperti di organismi di ricerca, di unificazione e di studio, alla predisposizione delle specifiche tecniche relative a ciascun tipo di prodotto da sottoporre ad omologazione;

per l'individuazione, da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti, di laboratori abilitati al rilascio di certificazioni e per la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

per l'autorizzazione delle aziende produttrici al rilascio di autocertificazioni di conformità dei prodotti di serie ai prototipi omologati e per la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

b) *le modalità:*

per la pubblicazione delle specifiche tecniche ai fini della preventiva sperimentazione e validazione prima della loro emanazione o del periodico aggiornamento;

per la fase di avviamento del processo omologativo, con la individuazione dei tempi tecnici necessari per l'emanazione delle specifiche tecniche e l'inizio del divieto di commercializzazione dei prodotti non omologati, determinati in modo da consentire la progettazione e l'assoggettamento ad accertamento dei nuovi prodotti realizzati secondo le specifiche tecniche;

per il regolamento delle misure transitorie, per l'identificazione dei prodotti in vendita alla data di inizio del gravame omologativo e delle misure sostitutive di sicurezza per l'eventuale utilizzo controllato di tali prodotti entro precisi tempi di moratoria;

c) *le forme dell'atto omologativo da adottare per ciascuna tipologia di prodotti da omologare a fini previndenziali, da individuare tra le seguenti:*

attestazione omologativa, quando l'atto formale viene rilasciato dalla pubblica amministrazione, a ciò espressamente delegata;

certificazione, di esame di tipo, quando l'atto formale viene rilasciato da un istituto autorizzato;

autocertificazione, quando l'atto conclusivo viene rilasciato dalla stessa ditta fabbricante del prodotto, espressamente autorizzata.

La forma dell'attestazione omologativa va circoscritta ai prodotti ad elevato contenuto di rischio e quella dell'autocertificazione ai prodotti presentanti rischi ridotti o per la conformità di prodotti di serie al prototipo omologato.

Con lo stesso decreto, per ciascuna tipologia di prodotti da sottoporre al processo omologativo, sono determinati:

1) i requisiti costruttivi, attraverso la individuazione — con riferimento alle normative di sicurezza e di igiene — dei fattori di nocività e di rischio per i quali occorre pre-

disporre relazioni tecniche e/o sottoporre i prototipi o gli esemplari di serie ad accertamenti e prove;

2) le procedure e le metodologie per realizzare controlli sistematici di conformità dei prodotti omologati e per revocare gli atti omologativi relativi a prodotti non rispondenti alle specifiche tecniche.

Art. 7.

*(Procedure per l'emanazione
di specifiche tecniche)*

La predisposizione di specifiche tecniche ed il loro sistematico aggiornamento è di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro che si avvale di appositi comitati tecnici.

I comitati tecnici sono nominati dal consiglio di amministrazione dello stesso Istituto in modo da garantire la rappresentanza dei ministeri interessati, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e delle altre categorie indicate nella lettera *a*) del precedente articolo.

Si provvede all'emanazione delle specifiche tecniche mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità su conforme parere del comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Le specifiche tecniche di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

1) per le condizioni di rischio e nocività di cui all'articolo 6, secondo comma, punto 1, della presente legge, devono contenere:

i criteri e le modalità per predisporre le relazioni tecniche e per realizzare le prove necessarie al rilascio dell'omologazione;

i criteri di valutazione dei risultati degli accertamenti e delle prove sugli elementi costituenti e/o sul prodotto;

2) devono fondarsi sull'acquisizione delle metodologie e delle esperienze risultanti:

dagli studi e dalle ricerche condotte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

dalle corrispondenti specifiche tecniche adottate da organismi internazionali;

dagli studi e dalle ricerche condotte da organismi nazionali di unificazione;

dalle esperienze desunte dagli utenti dei prodotti soggetti ad omologazione.

Le specifiche tecniche devono essere altresì sottoposte, prima della loro emanazione, ad inchiesta pubblica condotta nei confronti sia delle unità sanitarie locali, sia delle organizzazioni dei produttori, degli utenti dei prodotti e degli organismi a carattere scientifico, ai fini della validazione dei contenuti tecnici e delle metodiche di accertamento e di prova.

Ad analoga procedura sono assoggettate le proposte di revisione periodica delle specifiche per adeguarle all'evoluzione della tecnologia e delle conoscenze dei sistemi protettivi.

All'espletamento delle procedure di consultazione di cui al comma precedente è preposto il comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 8.

(Obblighi del progettista)

Chiunque progetti prodotti da sottoporre ad omologazione per fini prevenzionali ha l'obbligo di realizzare le migliori condizioni di sicurezza, osservando in particolare le norme relative ai requisiti costruttivi e tutte le condizioni richieste dalle specifiche tecniche previste per i singoli prodotti.

Analogamente, è fatto obbligo al progettista di prevedere le specifiche modalità di installazione da adottare ai fini della sicurezza.

Art. 9.

*(Obblighi connessi alla produzione
e alla immissione sul mercato)*

Chiunque intenda produrre macchine, impianti, attrezzature e mezzi personali di protezione soggetti ad omologazione per fini prevenzionali, deve assicurarsi che i prodotti siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 7.

In particolare è fatto obbligo di:

a) richiedere il rilascio all'autorità competente dei diversi tipi di omologazione di cui al successivo articolo 11;

b) effettuare le prove e gli interventi richiesti con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 7;

c) apporre sui prodotti omologati le indicazioni di identificazione e d'uso previste nelle specifiche tecniche approvate;

d) rilasciare, per ogni esemplare di prodotto omologato, un documento che informi dei possibili rischi e fornisca istruzioni chiare e precise per effettuare, con modalità sicure, il loro trasporto, montaggio, uso, manutenzione.

È vietata la vendita, il noleggio e la concessione in uso di prodotti soggetti ad omologazione per fini prevenzionali, quando questa non sia stata rilasciata.

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso i prodotti omologati ha l'obbligo di fornire all'interessato la documentazione di cui alle lettere c) e d).

È consentito al venditore, al noleggiatore ed al concedente in uso di prodotti da assoggettare ad omologazione per fini prevenzionali di sostituirsi al costruttore negli adempimenti di cui al presente articolo, compatibilmente con la possibilità di realizzare le prove di conformità previste dalle specifiche tecniche.

Il fabbricante del prodotto è responsabile di ogni incidente derivante da omissione di indicazione di precauzione da adottare nelle condizioni di normale impiego e di manutenzione del prodotto.

Art. 10.

(Obblighi degli utilizzatori)

È fatto divieto di utilizzare prodotti soggetti ad omologazione per fini prevenzionali quando questa non sia stata rilasciata o quando la documentazione non sia conforme a quanto prescritto al precedente articolo 9.

Il datore di lavoro o la persona alla quale spetti, in luogo non di lavoro, di vigilare sulla sicurezza di altre persone, ha l'obbligo di chiedere ai fornitori dei prodotti sottoposti ad omologazione per fini prevenzionali la relativa documentazione e di accertarsi sulla correttezza della stessa. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita agli organi di vigilanza e, su richiesta, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Art. 11.

(Rilascio delle omologazioni - Procedure)

Le funzioni relative agli accertamenti e alle attestazioni connesse alla omologazione per fini prevenzionali sono delegate alle regioni che le esercitano mediante subdelega ai comuni, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo quanto di seguito specificato dalla presente legge.

L'omologazione per fini prevenzionali è rilasciata dalle unità sanitarie locali che gestiscono i servizi o presidi multinazionali appositamente individuati dalle regioni.

La unità sanitaria locale, accertata la completezza della documentazione prodotta, procede al suo esame ed alla eventuale effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti nella specifica tecnica sia attraverso i propri presidi, sia ricorrendo a laboratori autorizzati al rilascio di certificazioni.

In caso di esito positivo degli esami, degli accertamenti e delle prove l'unità sanitaria locale rilascia:

a) attestato omologativo per i tipi di prodotti per i quali è prevista tale forma omologativa;

b) attestato di registrazione delle certificazioni e delle autocertificazioni, per i tipi di prodotti per i quali è prevista tale forma omologativa.

L'unità sanitaria locale rilascia inoltre:

autorizzazione della certificazione per i laboratori di prova secondo quanto previsto dal secondo alinea della lettera a) dell'articolo 6.

autorizzazione alla autocertificazione per le aziende produttrici secondo quanto previsto dal terzo alinea della lettera a) dell'articolo 6.

Per ciascun tipo di attestato di cui alle lettere precedenti le unità sanitarie locali provvedono, contestualmente al rilascio, a notificare copia autentica dei documenti e degli atti al Ministero della sanità che provvede alla loro registrazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed all'aggiornamento dell'elenco delle attestazioni omologative rilasciate.

La registrazione è condizione di efficacia dell'atto omologativo e deve intervenire entro sessanta giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

Le unità sanitarie locali hanno diritto di accedere alle documentazioni registrate.

In caso di esito negativo degli esami, degli accertamenti e delle prove, la unità sanitaria locale provvede a darne comunicazione al richiedente precisando le motivazioni del rigetto dell'istanza, con esclusivo riferimento a difformità riscontrate rispetto alle specifiche tecniche.

In ogni caso l'esito positivo o negativo degli accertamenti e delle prove deve essere comunicato entro il termine massimo prefissato dal decreto di cui all'articolo 6 della presente legge in relazione alla complessità degli esami, dei controlli e degli accertamenti per ciascun tipo di prodotto o di modalità autorizzativa.

La omologazione per fini prevenzionali è soggetta a revoca in qualunque momento vengano meno le condizioni in base alle quali è stata rilasciata. Possono essere concesse omologazioni a titolo sperimentale, con provvedimento motivato che ne specifichi i limi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti di tempo e di validità e le località in cui può essere effettuata la sperimentazione.

Le omologazioni per fini prevenzionali sono valide per tutto il territorio nazionale, e possono essere subordinate a particolari condizioni d'uso, che dovranno essere ripetute nelle istruzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9.

Art. 12.

(Individuazione dei presidi multinazionali di prevenzione preposti alla omologazione per fini prevenzionali)

Ai fini dell'esercizio delle funzioni subdelegate ai comuni, ai sensi degli articoli 2 e 11 della presente legge, le regioni, anche sulla base delle direttive di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individuano le unità sanitarie locali i cui servizi o presidi multizonali di prevenzione previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 833, siano idonei allo svolgimento delle attività omologative per fini prevenzionali.

Dell'avvenuta individuazione e dei successivi provvedimenti modificativi va data comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 13.

(Laboratori, centri e stazioni di prova)

Ai fini dell'omologazione per fini prevenzionali, i soggetti interessati devono rivolgere istanza all'unità sanitaria locale territorialmente competente che gestisce presidi o servizi multizonali di prevenzione individuati ai sensi del precedente articolo 12, proponendo il centro idoneo alla effettuazione delle prove, da scegliere tra quelli inclusi nell'elenco dei laboratori, centri o stazioni di prova autorizzati.

In ogni caso, qualora la unità sanitaria locale disponga di proprie strutture tecniche idonee all'effettuazione delle prove di cui al comma precedente, si provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo della struttura pubblica.

Art. 14.

(Oneri)

Gli oneri relativi alle procedure omologative sono a carico dei richiedenti. Gli stessi sono tenuti a versare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti le somme dovute secondo quanto stabilito in apposito tariffario approvato dal Ministero della sanità.

Art. 15.

(Ricorsi)

Avverso gli atti delle unità sanitarie locali relativi alle attestazioni omologative ed alla registrazione delle certificazioni e delle autocertificazioni, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide entro trenta giorni, con le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa acquisizione, qualora ritenuto necessario, del parere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Trascorso tale termine, l'atto impugnato si intende come definitivo e contro di esso è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 16.

(Revoca degli atti omologativi ed autorizzativi)

Gli attestati omologativi ed autorizzativi sono revocati dalla stessa unità sanitaria locale che ha provveduto al loro rilascio o alla loro registrazione quando siano venuti meno i requisiti per l'omologazione del prodotto o per l'autorizzazione alla certificazione o alla autocertificazione.

L'accertamento di tali circostanze ha luogo:

a seguito di azione diretta di vigilanza da parte della unità sanitaria locale territorialmente competente, nell'ambito delle procedure e delle metodologie previste al punto 2) dell'articolo 6;

a seguito di segnalazione di non rispondenza di prodotti omologati ai requisiti previsti nelle specifiche tecniche, risultanti da controlli effettuati da altre unità sanitarie locali;

a seguito di accertamento di non rispondenza del prodotto da parte dell'autorità giudiziaria, in dipendenza di accertamenti relativi a condizioni di rischio riscontrate nei luoghi di impiego dei prodotti.

La revoca dell'omologazione comporta il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione dei relativi prodotti.

Il ricorso avverso al provvedimento di revoca non ne sospende la validità fino alla emanazione del relativo provvedimento finale, da adottare con le modalità previste dal precedente articolo 15.

Art. 17.

(Identificazione dei prodotti omologati per fini prevenzionali)

I prodotti omologati per fini prevenzionali sono identificati attraverso sistemi diversi, individuati per ciascun tipo di prodotto dal decreto di cui all'articolo 6.

In ogni caso i prodotti omologati per fini prevenzionali devono essere contrassegnati in modo indelebile almeno con le seguenti indicazioni:

- nome o marchio del fabbricante;
- anno di produzione;
- numero identificativo dell'atto di omologazione e unità sanitaria locale che l'ha rilasciato.

Art. 18.

(Controlli e vigilanza)

I prodotti omologati per fini prevenzionali sono sottoposti ad accertamenti sistematici, ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza, nei confronti delle produzioni successive nonché nelle fasi di impianto ed esercizio.

A tali accertamenti provvedono le unità sanitarie locali, cui spetta il compito di adottare i provvedimenti necessari.

In nessun caso l'intervenuta omologazione per fini prevenzionali può essere assunta come motivo per ostacolare l'esercizio dell'attività ispettiva e di controllo in materia di sicurezza prevista dall'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 19.

(Riconoscimenti di reciprocità)

Le unità sanitarie locali preposte al rilascio degli attestati omologativi, certificativi ed autocertificativi previsti dall'articolo 11 della presente legge possono essere abilitate, con decreto del Ministro della sanità, allo svolgimento delle funzioni ed al rilascio di atti ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di omologazione di sicurezza.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è autorizzato a stipulare, con i corrispondenti organismi di altre nazioni, convenzioni di reciprocità per prestazioni effettuate dalle unità sanitarie locali relative a prodotti italiani destinati all'esportazione e per prestazioni effettuate da organismi di controllo di altre nazioni, per prodotti destinati al mercato italiano.

Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti è fatto divieto di immissione nel mercato interno di prodotti esteri che non presentino i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(Sanzioni)

La vendita, il noleggio e la concessione in uso, dopo la data di inizio del divieto di cui al secondo alinea della lettera *b*) dell'articolo 6), di prodotti difformi da quelli omologati o registrati comporta:

- a*) la revoca dell'atto autorizzativo;
- b*) l'annullamento degli atti di vendita, noleggio o concessione in uso dei prodotti difformi;

c) il divieto d'uso di tali prodotti e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro;

d) l'ammenda da lire 50.000 a lire 1 milione per ogni prodotto non conforme immesso alla vendita, al noleggio o alla concessione in uso, con importo da stabilire in relazione al valore commerciale del prodotto stesso.

La vendita, il noleggio e la concessione in uso di prodotti non provvisti di autorizzazione omologativa comporta, oltre alle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma, una ammenda di importo triplo rispetto a quelle di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, oltre al raddoppio delle sanzioni indicate ai commi precedenti, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi.

Il rilascio di certificazioni non rispondenti agli esiti degli accertamenti e delle prove comporta:

a) la revoca dell'autorizzazione alla certificazione;

b) l'ammenda, per il responsabile del laboratorio di prove, da lire 3 milioni a lire 10 milioni ed il suo arresto fino a 6 mesi nei casi di maggiore gravità.

Il rilascio di autocertificazioni non rispondenti agli esiti degli accertamenti e delle prove comporta:

a) la revoca dell'autorizzazione alla certificazione;

b) l'ammenda, per il legale rappresentante della ditta autorizzata alla autocertificazione, fino a lire 5 milioni;

c) le sanzioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del primo comma del presente articolo.

Il rilascio di autocertificazioni da parte di ditta non autorizzata comporta, oltre alle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo, ammende di importo triplo rispetto a quelle previste al comma precedente e, nei casi di maggiore gravità, l'arresto fino a 3 mesi.

Art. 21.

(Segreto industriale)

Sono tenuti al rispetto del segreto industriale tutti coloro che, per ragioni di ufficio o quali appartenenti a laboratorio, centro o stazione di prova, vengano comunque a conoscenza di dati ed elementi di privative industriali o commerciali di prodotti o che possano essere oggetto delle privative anzidette.

Art. 22.

(Norme transitorie)

Alla data di entrata in vigore della presente legge il Servizio sanitario nazionale si sostituisce a tutti gli effetti all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e all'Associazione nazionale per il controllo della combustione nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti già loro propri.

In particolare, attraverso le unità sanitarie locali ed i relativi presidi multinazionali di prevenzione, viene assicurato lo svolgimento di tutte le funzioni di carattere operativo anche in materia omologativa e, attraverso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il loro coordinamento centrale mediante l'utilizzo del personale, delle attrezzature e delle metodologie già in atto fino all'emanazione di nuove disposizioni o alla stipula di nuovi accordi di reciprocità con i corrispondenti enti esteri.